



Comune di Parma

**Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR DEL TEATRO REGIO DI  
PARMA PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO  
CIG B245E60BC0**

**DISCIPLINARE DI GARA**

PREMESSE .....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1. DURATA.....	10
3.2. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE .....	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	15
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO .....	16
8. SUBAPPALTO.....	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	18
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11. SOPRALLUOGO.....	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	25
15.2. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE).....	27
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 .....	29
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	29
15.5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI PER LA RICHIESTA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA EX ART. 91 DEL D.LGS. 159/2011.....	30
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	30
16. OFFERTA TECNICA .....	31
17. OFFERTA ECONOMICA .....	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	33

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	33
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	36
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	37
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	38
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	38
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	38
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	40
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	41
26. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	41
27. ACCESSO AGLI ATTI .....	42
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	43
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43

## PREMESSE

Il Comune di Parma e la Fondazione Teatro Regio hanno sottoscritto una convenzione per l'esperimento delle procedure di affidamento di contratti pubblici, registrata alla raccolta delle scritture private del Comune di Parma al n. 20083 del 08/05/2024.

**ENTE CONCEDENTE: COMUNE DI PARMA**, Via Repubblica n. 1, 4312 Parma, sito web <https://www.comune.parma.it/it> indirizzo pec [comunedi Parma@postemailcertificata.it](mailto:comunedi Parma@postemailcertificata.it)

**ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO: FONDAZIONE TEATRO REGIO**, Strada Garibaldi, 16/a 43121 Parma – sito web <https://www.teatroregioparma.it/> pec [fondazioneteatroregioparma@pec.it](mailto:fondazioneteatroregioparma@pec.it)

in virtù della convenzione di cui sopra.

Alla presente procedura di affidamento, trattandosi di concessione di servizi sotto soglia comunitaria, verranno applicate le norme richiamate dall'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (d'ora innanzi Codice) e quelle ove espressamente presente il richiamo agli "enti concedenti", nonché le disposizioni contenute nel presente disciplinare lex specialis del procedimento in oggetto.

Con atto Determina a contrarre n. 41 del 26/06/2024 a firma del Sovrintendente, dott. Luciano Messi, la Fondazione Teatro Regio ha deciso di affidare in concessione il servizio di gestione del bar del Teatro Regio.

L'affidamento avverrà conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi:

- per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (approvato con DM 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024).

Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024.

- per la parte di servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021).

Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». Pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

Con determinazione dirigenziale n. 1784 del 28/06/2024 a firma del Dott. Andrea Minari, Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, è stata approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento in oggetto e indetta la presente procedura.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna denominato SATER (di seguito Piattaforma SATER) accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) e conforme alle prescrizioni della Parte II, del Libro I del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 187 c. 1, secondo periodo, del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di 9 mesi dalla pubblicazione del bando, come da disposizione contenuta nell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei servizi è il **Comune di Parma** (codice **NUTS ITH52**).

**CPV 55330000-2 - Servizi di caffetteria**

**CIG B245E60BC0**

La **Responsabile Unica del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Daniela Parizzi, (tel. 0521-203911 0521-203962; e-mail: d.parizzi@teatroregioparma.it).

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice è il dott. Andrea Minari, Dirigente della Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni (Tel 0521-40521; a.minari@comune.parma.it).

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici (SATER)", consultabile al seguente indirizzo: , consultabile al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-SATER/regolamenti>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nella sezione dedicata alla presente procedura sul sito del Comune di Parma ([www.comune.parma.it/comune/atti-e-bandi](http://www.comune.parma.it/comune/atti-e-bandi)), dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-SATER/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel "Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici (SATER)", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Allegato 1\_Domanda di partecipazione;
- d) Allegato 2\_DGUE Concorrente (da compilare direttamente sul SATER);
- e) Allegato 3\_DGUE Ausiliaria (da compilare direttamente sul SATER);
- f) Allegato 4\_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico\_Ausiliaria;
- g) Allegato 5\_Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi per la richiesta dell'informativa antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011
- h) Allegato 6\_Modulo di attestazione del pagamento del bollo mediante contrassegno telematico;
- i) Documentazione approvata dalla Fondazione Teatro Regio che comprende:
  - Capitolato tecnico;
  - Piano economico finanziario (PEF) in formato word e excel e relativa Relazione Illustrativa;
  - Schema di contratto di convenzione;
  - Planimetria dei luoghi;
  - Inventario beni mobili;
  - DUVRI.

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte

partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac-simili predisposti dall'Ente concedente.

La documentazione di gara è interamente disponibile all'indirizzo internet Bandi Altri Enti - aperti — <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito del Comune di Parma (Bandi e Avvisi Pubblici - Comune di Parma ). Il progetto di concessione, comprensivo di Capitolato, Schema di contratto, Piano economico-finanziario è interamente consultabile al seguente link: <https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara/servizi/procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-del-servizio-di-gestione-del-bar-del-teatro-regio-di-parma>

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili, da inoltrare **entro le ore 12:00 del 26/07/2024**. L'invio dei quesiti deve avvenire in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito di Intercenter - Sezione Bandi altri Enti al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito di Intercenter-ER. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'affidamento è la concessione del servizio di gestione del servizio di bar, vale a dire di somministrazione di bevande e alimenti (piccola ristorazione) presso il "Bar Teatro" e il "Bar Loggione" siti presso il Teatro Regio, Strada Giuseppe Garibaldi, 16/a, a Parma.

La concessione di servizi è costituita da un unico lotto poiché si tratta di prestazioni di carattere prevalentemente omogeneo e connesse funzionalmente per la realizzazione del servizio, che necessitano di un coordinamento unitario da parte del gestore, sicché la frammentazione degli stessi, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità, non risulterebbe funzionale rispetto agli obiettivi da perseguire.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore massimo stimato della concessione
1	Servizio di gestione di bar (attività di somministrazione di alimenti e bevande)	55330000-2 - Servizi di caffetteria	P	2.782.000,00
Di cui oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				8.000,00
<b>Importo complessivo</b>				<b>2.782.000,00</b>

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, così come desumibile dal Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dalla Fondazione Teatro Regio, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Tale valore si intende presunto e con carattere meramente indicativo.

Tale valore è stato calcolato tenendo conto dei dati storici desunti dai bilanci del precedente gestore e tenuto conto dei possibili incrementi di ricavi riconducibili ad una migliore e più efficiente gestione dell'attività, come dettagliato nella relazione al PEF.

Il valore stimato è al netto di Iva.

Il valore stimato della concessione comprende i costi della manodopera che la Fondazione Teatro Regio ha stimato pari ad € 815.283,00 complessivi per l'intera durata della concessione.

I costi della manodopera stimati dall'Ente concedente sono pari ad euro 815.283,00 per l'intera durata della concessione, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- degli orari e dei giorni di apertura dei servizi oggetto di concessione;
- del numero minimo di personale necessario per l'espletamento dei servizi;
- dell'applicazione del CCNL – Pubblici esercizi, ristorazione collettiva, in base al costo annuo per livello professionale;
- dell'incremento stimato del servizio che verosimilmente porterà in Concessionario ad assumere maggiore manodopera entro il termine della concessione.

Il contratto collettivo applicato è H05Y- Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

I ricavi derivanti dalla concessione provengono esclusivamente dalla gestione del servizio, senza alcun corrispettivo da parte della Fondazione Teatro Regio.

Ai sensi dell'art. 177 del Codice, la concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

### **Canone e royalty**

Sono previsti a carico del concessionario da versare alla Fondazione Teatro Regio a decorrere dall'inizio della gestione e per ciascun anno della concessione, secondo l'andamento proposto dal PEF:

- un canone di concessione annuo, al netto dell'IVA, delle imposte e contributi di legge, come individuato dal PEF. Tale canone di concessione sarà soggetto a revisione annuale, solo se in aumento e a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). Il canone annuo sarà ridotto del 50% per i primi due anni in modo da agevolare l'operatore economico nell'avvio dell'attività oggetto di concessione;
- una royalty minima del 3,00%, applicata sui ricavi annui (al netto di IVA), derivanti dai servizi oggetto di concessione (i ricavi sono costituiti dalla sommatoria dei corrispettivi, ricevute e delle fatture emesse derivanti dal servizio).

I valori di cui sopra saranno posti a base di gara con una proposta di rialzo percentuale da parte dell'offerente.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 06/11/2012, n. 190, le prestazioni della concessione rientrano nelle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ristorazione, gestione delle mense e catering).

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è stato redatto il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze", con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati i servizi oggetto di concessione e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a € 1.000,00 all'anno.

### **3.1. DURATA**

La durata della concessione è di 8 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o, nelle more della stipula, a far data dalla consegna di esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 178, comma 2, del Codice, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere all'interesse pubblico.

### **3.2. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Per la revisione del contratto di concessione si applica l'articolo 192 del Codice e quanto espressamente previsto dal capitolato.

### **3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Per la modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia si applica l'articolo 189 del Codice e quanto espressamente previsto dal capitolato.

Ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1, del Codice.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro i termini che verranno comunicati, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0). Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE 2.0.

Si precisa che in attesa della piena operatività del FVOE 2.0 l'Amministrazione applicherà il regime transitorio così come stabilito al punto 12.4 della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In considerazione del fatto che tale attività rientra nelle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ristorazione, gestione delle mense e catering), ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 06/11/2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro la data di scadenza del presente disciplinare.

L'iscrizione alla *white list* dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge di cui sopra, il quale potrà essere, in base al caso concreto, il concessionario, un'impresa del raggruppamento temporaneo, una consorziata esecutrice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni, concernente la "responsabilità amministrativa delle imprese", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Regio nella riunione del 16 aprile 2024 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0);

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si precisa che in attesa della piena operatività del FVOE 2.0 l'Amministrazione applicherà il regime transitorio così come stabilito al punto 12.4 della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

#### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure ad altro registro se prescritto dalla legislazione vigente per attività prevalente pertinente, anche se non coincidente, con quelle oggetto della presente concessione. Si considerano attività pertinenti, anche se non coincidenti, con l'oggetto della concessione le attività descritte agli ATECO nella divisione 56 (ristoranti e attività di ristorazione), gruppi 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.2 (fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione), 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina), della sezione I (attività dei servizi di alloggio e ristorazione) o altre similari.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'ente concedente tramite il FVOE.

b) **Possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative in materia per lo svolgimento dell'attività di somministrazione:**

b.1) **Requisiti morali:** "di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i. e di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92, e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773".

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

In caso di impresa individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

b.2) **Requisiti professionali:** "requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i.: avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente dalla data di pubblicazione del presente disciplinare, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la presentazione della necessaria attestazione/certificazione a seguito di espressa richiesta dell'ente concedente.

#### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale maturato nel quinquennio precedente** a quello di scadenza della presente procedura **almeno pari € 600.000,00 IVA esclusa**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi cinque anni, con riferimento alla data di indizione della presente procedura, di almeno n. 1 servizio analogo** alle attività pertinenti, anche se non coincidenti con l'oggetto della concessione, per un periodo di almeno due anni anche se non consecutivi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi all'attività di somministrazione di cui al punto 6.1 b) devono essere posseduti nelle modalità sopra descritte.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando il rispetto dell'art. 68 commi 2 e 11 del

Codice, con riferimento al principio di corrispondenza della quota di esecuzione e del possesso dei requisiti.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto della concessione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando il rispetto dell'art. 68 commi 2 e 11 del Codice, con riferimento al principio di corrispondenza della quota di esecuzione e del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti relativi all'attività di somministrazione di cui al punto 6.1 b) devono essere posseduti nelle modalità sopra descritte, con riferimento a chi materialmente effettuerà il servizio.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 183, commi 9 e 10, del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, in caso di avvalimento, l'operatore economico e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni di cui sopra, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari anche per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

In caso di avvalimento premiale avente ad oggetto la certificazione della parità di genere, nel contratto è necessario che le parti specifichino le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

L'impresa ausiliaria pertanto dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione della concessione, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima.

L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know-how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. A tal fine, inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà avere un oggetto sociale coerente con l'oggetto della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 188 e 119 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'**applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore)** di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, a garantire la **stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice**, eventualmente assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente che sarà previamente consultato.

Al fine di **garantire le pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa**, il Concessionario si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e tenuto conto delle attività da svolgere, ad assicurare:

- una quota almeno pari al 40% delle nuove assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione della concessione o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile;
- una quota almeno pari al 10% delle nuove assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione della concessione o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, di personale rientrante nei soggetti con disabilità quelli di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

**L'obbligo di assunzione** di cui sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora il concessionario abbia già

in organico tutte le figure utili a portare a termine la concessione. L'obbligo di assunzione si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e l'Ente concedente, in sede di verifica di conformità, dovrà verificarne l'effettiva realizzazione. Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e soggetti con disabilità si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Considerato che il servizio oggetto della presente concessione rientra in una delle **attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190**, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge di cui sopra, il quale potrà essere, in base al caso concreto, il concessionario, un'impresa del raggruppamento temporaneo, una consorziata esecutrice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 6.834,67**, pari al 2% del valore complessivo dei canoni e delle royalties stimati nel PEF della Fondazione Teatro Regio, per l'intera durata della concessione. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di *cauzione* o *fideiussione*.

### CAUZIONE

Cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

In caso di versamento effettuato con bonifico presso la Tesoreria del Comune gli estremi sono:

- INTESA SANPAOLO S.p.A – IBAN IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618 avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria e il CIG della presente procedura".

In caso di costituzione della garanzia provvisoria tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA è necessario:

- collegarsi al sito istituzionale [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it);
- cliccare su Servizi Online/PagoPA;
- cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;
- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE – DEPOSITO DI CAUZIONE PROVVISORIA";

Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.

### FIDEIUSSIONE

La fideiussione dovrà essere **intestata alla Fondazione Teatro Regio** e può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

**Fino al 30 giugno 2024**, così come stabilito nella Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (**FONDAZIONE TEATRO REGIO**);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle certificazioni previste dall'allegato II.13 del Codice con esclusione delle seguenti certificazioni: UNI CEI EN ISO 50001, UNI CEI 11352, UNI EN ISO 14064-1. Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui locali nei quali sarà svolta l'attività di bar è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario in ragione della necessità di verificare lo stato dei luoghi e proporre, pertanto, un'offerta e un piano economico finanziario adeguato.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da richiedere a mezzo PEC a **fondazioneteatroregioparma@pec.it**

**La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 22/07/2024**, tramite la mail sopra indicata e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo *fisico* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo potrà svolgersi solamente **entro il giorno 24 luglio 2024** in quanto, successivamente, il Teatro sarà chiuso per ristrutturazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata tramite soccorso istruttorio; in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore economico è escluso dalla gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/08/2024 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (MegaByte) per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files indicati nel manuale "Funzionalità generiche ed approfondimenti".

### **13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice così come espressamente richiamato dall'art. 183, c. 11 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che verrà indicato al concorrente medesimo affinché siano rese integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato al medesimo. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sater per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Allegato 1\_Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- Allegato 2\_DGUE\_Concorrente;
- Allegato 3\_DGUE\_Ausiliaria;
- Allegato 4\_Dichiarazioni Integrative al DGUE elettronico\_Ausiliaria;
- Garanzia provvisoria;
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Documentazione in caso di avvalimento indicata al punto 15.4;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- Allegato 5\_Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi per la richiesta dell'informativa antimafia ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011;
- Allegato 6\_Modulo di attestazione del pagamento del bollo mediante contrassegno telematico;

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 ed è da inserire nella Busta Amministrativa della Piattaforma SATER.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel progetto di gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- di garantire le clausole sociali secondo quanto indicato all’articolo 9 del presente disciplinare;
- di accettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi;
- di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità adottato dalla Fondazione Teatro Regio nel “Modello di organizzazione, gestione e controllo” redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni, concernente la “responsabilità amministrativa delle imprese”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 aprile 2024 reperibile sul sito della Fondazione Teatro Regio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- di ritenere remunerativa l’offerta presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso visione dei luoghi;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si applicano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

## **15.2. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema SATER, nella versione aggiornata al Codice con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT - nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e comma 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

## **STRUTTURA DEL DGUE**

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Sezione B devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente.

**In caso di ricorso all'avvalimento** di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato, nelle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

In quest'ultimo caso, il contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta tecnica.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega nella busta amministrativa:

1) DGUE (Allegato 3\_DGUE ausiliaria), redatto compilando il modello presente sul SATER a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) Allegato 4\_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che contiene:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- (solo in caso di avvalimento premiale) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara.

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, la specificazione dei requisiti forniti e delle dotazioni tecniche e risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **15.5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI PER LA RICHIESTA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA EX ART. 91 DEL D.LGS. 159/2011**

Dato atto che l'attività oggetto della presente concessione rientra tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ristorazione, gestione delle mense e catering) ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 06/11/2012, n. 190, al fine di accelerare le attività di verifica del possesso dei requisiti e poter aggiudicare con efficacia la presente procedura, **si chiede, ai soggetti non iscritti in white list ma che abbiano fatto richiesta di iscrizione entro la data di scadenza di presentazione delle offerte**, di presentare il modulo debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante.

Il modulo deve essere compilato con riferimento ai soggetti ex art. 94, comma 3, del Codice.

#### **15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione:

- a) **relazione tecnica-gestionale-organizzativa** dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnica-gestionale-organizzativa che illustra i contenuti dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, seguendo il medesimo ordine. La relazione tecnica deve essere redatta in massimo 30 facciate (escluse copertine, sommario ed eventuali allegati tecnici, illustrativi e non descrittivi), in formato A4.

Nel caso di presentazione di un numero di facciate superiori a quelle massime consentite, la disamina della commissione di limiterà al numero di pagine massimo previsto nel presente disciplinare, non procedendo con l'esame alla valutazione della documentazione eccedente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

In caso di di avvalimento premiale, la busta B deve contenere il **contratto di avvalimento**.

L'operatore economico che **adotta un CCNL diverso da quello indicato** all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze** delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta

sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma all'interno della sezione denominata "Busta Economica", generata automaticamente dal sistema. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- A) **Rialzo percentuale del canone di concessione mensile (€ 3.000,00)**, al netto di Iva, così come desumibili dal PEF allegato al presente disciplinare e sulla base di quanto previsto dal capitolato. Tale percentuale deve essere indicata su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "% rialzo offerta". Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
- B) **Rialzo percentuale da applicarsi alla percentuale minima di royalty prevista (3%)** applicata sui ricavi annui (al netto di IVA), derivanti dai servizi oggetto di concessione. I ricavi sono costituiti dalla sommatoria dei corrispettivi, ricevute e delle fatture emesse derivanti dal servizio. Tale percentuale deve essere indicata su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "Rialzo percentuale sulla royalty minima". La percentuale di rialzo offerta sarà applicata alla royalty minima prevista (3%); ad esempio rialzo percentuale offerto pari al 5% produrrà una royalty definitiva offerta pari al 3,15%. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
- C) Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** con riferimento agli 8 anni di durata della concessione;
- D) Stima dei costi della manodopera** con riferimento agli 8 anni di durata della concessione. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare di indicare una misura dei costi della manodopera diversa da quella indicata negli atti di gara. In tal caso, l'operatore economico potrà essere tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione di valutarne la congruità.
- E) Piano economico finanziario (PEF)**, debitamente firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1. Il medesimo dovrà essere elaborato in formato elettronico e con indicazione delle formule di calcolo, in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente e dovrà essere corredato da:

- **Prospetti** contenenti:
  - Conto economico previsionale derivante dalla gestione del servizio nell'arco della durata della concessione (ricavi delle vendite, costi operativi, ammortamenti, imposte, ecc.), articolato annualmente per ciascun esercizio compreso in tale arco temporale;
  - Stato patrimoniale prospettico al termine di ciascuna annualità di gestione compresa nell'arco della durata della concessione;
  - Flussi di cassa operativi, con esplicitazione del VAN (calcolato con tasso di attualizzazione del 8,5%) e del TIR di progetto.
- Una **relazione illustrativa** che dovrà indicare le assunzioni alla base del PEF e suffragare tutte le stime economiche e finanziarie in esso contenute, con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo, nonché descrivere le modalità di copertura e gestione dei rischi in capo al concessionario.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di chiarimenti i PEF che presentano dati incoerenti rispetto alla concessione oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificate dal concorrente. Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non congruo il PEF, sentito il parere del RUP, il concorrente sarà escluso dalla presente procedura.

La valutazione degli eventuali chiarimenti richiesti potrà avvenire in seduta riservata.

Sono inammissibili le offerte economiche il cui PEF presenti un utile negativo, che non siano sostenibili e giustificate.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	Elemento di valutazione	Punti D Max	Punti T Max
<b>A</b>	<b>Progetto di gestione del servizio</b>		
<b>1</b>	L'operatore economico descrive come intende organizzare il servizio di gestione "Bar Teatro" e "Bar Loggione" con riferimento anche agli orari e i giorni di apertura (cfr. art. 8, lett. a) Capitolato). Saranno valutate discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice l'adeguatezza, l'efficacia delle modalità organizzative descritte nonché la coerenza della proposta con quanto previsto dal Capitolato prestazionale.	10	
<b>2</b>	L'operatore economico descrive come intende organizzare il servizio di somministrazioni di piatti già pronti presso il "Bar Teatro" (cfr. art. 8, lett. b)		

		Capitolato). Saranno valutate discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice la concretezza e la coerenza della proposta con quanto previsto dal Capitolato prestazionale.	10	
	<b>3</b>	L'operatore economico si obbliga ad inserire nei menù una proposta vegetariana (cfr. art. 8, lett. b.2.I., del Capitolato);		3
	<b>4</b>	L'operatore economico si obbliga ad inserire nei menu una proposta vegana (cfr. art. 8, lett. b.2.II, del Capitolato)		3
	<b>5</b>	L'operatore economico si obbliga ad inserire nei menù una proposta <i>gluten free</i> (cfr. art. 8, lett. b.2.III., del Capitolato)		3
<b>B</b>		<b>Gestione degli sprechi</b>		
	<b>1</b>	L'operatore economico si impegna a destinare il cibo non servito, ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (cfr. art. 8, lett. c) Capitolato) e deve descrivere le modalità coerenti con le vigenti normative di settore.	7	
<b>C</b>		<b>Gestione dei picchi di affluenza</b>		
	<b>1</b>	L'operatore economico descrive come intende gestire, da punto di vista organizzativo e con esclusione di soluzioni tecnologiche, i picchi di affluenza al "Bar Teatro" e "Bar Loggione" durante gli eventi e gli spettacoli del Teatro Regio di Parma (cfr. art. 8, lett. d), punto I, Capitolato).	10	
	<b>2</b>	L'operatore descrive quali soluzioni tecnologiche, intende adottare per ridurre i tempi di attesa dei clienti del bar (cfr. art. 8, lett. d), punto II, Capitolato).	8	
<b>D</b>		<b>Iniziative in occasione degli spettacoli</b>		
	<b>1</b>	L'operatore economico descrive le iniziative speciali e collaterali in occasione degli spettacoli e altre proposte tematiche coordinate con l'offerta artistica del Teatro Regio (cfr. art. 8, lett. e), Capitolato).	8	
<b>E</b>		<b>Proposta di ammodernamento</b>		
	<b>1</b>	Sarà valutata una proposta di ammodernamento relativa agli spazi, agli arredi e agli elementi decorativi e installativi dei locali dei Bar concessi in gestione. La proposta descrittiva dovrà essere dettagliata, puntuale e accompagnata da un rendering grafico (art. 8, lett. f), Capitolato).	15	
<b>F</b>		<b>Criteri ambientali minimi di cui al Decreto 29 gennaio 2021 per "l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici"</b>		
	<b>1</b>	<b>Adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative</b> che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante relativo al sub-criterio in parola deve essere descritta la maggiore efficacia di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali, vale a dire capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene	3	
	<b>2</b>	<b>Uso di prodotti con certificazione sull'impronta climatica</b> UNI EN ISO / TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con certificazione SA 8000. Per ottenere il punteggio premiante relativo al sub-criterio in parola deve essere descritta la tipologia di prodotti utilizzati in cui si dimostri quanto richiesto.		2
<b>G</b>		<b>Affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (adottati DM 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024)</b>		

	<p><b>1</b> <b>Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta, prodotti biologici da breve distanza e filiera corta.</b></p> <p>È attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici di cui sopra.</p> <p>Descrivere le tipologie di prodotti che si impegna a utilizzare. Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso (cfr. art. 8, lett. b), punto IV, del capitolato).</p>	3	
	<p><b>2</b> Sono attribuiti punti tecnici premianti agli offerenti che si impegnano ad installare <b>apparecchiature per la preparazione del caffè, per l'erogazione di spremute o di altre bevande o simili alimenti liquidi o semiliquidi alla spina, o altre fattispecie di macchine</b>, progettate e realizzate sulla base di <b>criteri di ecodesign</b>, vale a dire in possesso delle seguenti caratteristiche o almeno delle caratteristiche di tre dei quattro punti elenco nel seguito riportati:</p> <p>a) le parti soggette ad usura o a malfunzionamenti sono riparabili e/o sostituibili; le parti di ricambio sono facilmente accessibili o riproducibili (ad esempio possono essere realizzate con i sistemi di stampa tridimensionale);</p> <p>b) i componenti realizzati in materiali diversi sono facilmente separabili per essere avviati a riciclo;</p> <p>c) i componenti in plastica presentano un contenuto di plastica riciclata complessivamente almeno pari al 30%;</p> <p>d) hanno funzionalità o soluzioni tecnologiche utili a ridurre i consumi energetici, il consumo di materia (esempio gli imballaggi) e/o altri impatti ambientali lungo il ciclo di vita.</p> <p>Deve essere indicata la denominazione commerciale del produttore, il codice identificativo della o delle apparecchiature offerte ed allegare la documentazione tecnica contenente anche uno schema di disassemblaggio, con le informazioni utili a dimostrare i requisiti di ecodesign propri dell'apparecchiatura, necessari all'ottenimento dei punteggi.</p>	3	
<b>H</b>	<b>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).</b>		
	<p><b>1</b> In caso di possesso della certificazione verrà attribuito coefficiente 1; coefficiente 0 verrà attribuito al concorrente privo di certificazione.</p> <p>In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari verrà attribuito il coefficiente in proporzione alla quota di esecuzione lavori di ciascuna impresa del RTI.</p> <p>In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il punteggio verrà attribuito anche nel caso in cui sia/siano la/le consorziata/e esecutrice/i ad essere in possesso della certificazione richiesta.</p> <p>La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia scansionata del certificato.</p>		2

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti sono i seguenti:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione
Ottimo	1	questa valutazione si applica quando la proposta si considera ottimale rispetto alle esigenze dell'ente condente e/o sussiste piena corrispondenza a quanto previsto dal capitolato prestazionale.
Più che adeguato	0,8	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione più adeguata rispetto a quella richiesta
Adeguato	0,6	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde alla condizione minima richiesta ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative
Parzialmente adeguato	0,4	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto con scarsa rispondenza alle aspettative
Scarsamente adeguato	0,2	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto con inadeguatezza, una scarsità di elementi e la non rispondenza alle aspettative
Inadeguato	0	Questa valutazione si applica quando la proposta è profondamente inadeguata rispetto a quanto richiesto, si applica inoltre nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio valutativo

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub-criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub-criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; successivamente verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e infine verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per il singolo sub-criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, con le specifiche indicate nel criterio.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato dopo l'operazione di riparametrazione, relativa ai criteri discrezionali, descritto in precedenza.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo dell'offerta economica è così ripartito:

<b>Rialzo percentuale del canone di concessione mensile (€ 3.000,00 al netto di Iva)</b>	5
<b>Rialzo percentuale sulla royalty minima (3%)</b> applicata sui ricavi annui (al netto di IVA), derivanti dai servizi oggetto di concessione.	5
<b>Totale</b>	<b>10</b>

Quanto agli elementi economici di cui sopra, è attribuito automaticamente dal Sistema, al rialzo percentuale, un coefficiente variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare denominata dal Sistema SATER "**Ribasso massimo non lineare**":

$$5 \cdot (R_i / R_{max})^\alpha$$

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente

$R_{max}$  = ribasso massimo offerto in sede di gara

Con  $\alpha = 0,30$

### 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**La prima sessione ha luogo il giorno 05/08/2024, alle ore 12:30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta di gara, il Responsabile di fase alla presenza di un testimone, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice, i PEF che presentano dati incoerenti rispetto alla concessione oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento, non sufficientemente giustificate dal concorrente. Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non congruo il PEF tale da rendere insostenibile l'intera offerta lo comunicherà al RUP che, una volta effettuate le sue valutazioni sull'operato della commissione e sull'offerta stessa, procederà all'esclusione.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'*offerta tecnica*, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'*offerta migliorativa* sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'*offerta* è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'*offerta economica* dall'*offerta tecnica*, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'*offerta tecnica*;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'*informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi* o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'*offerta tecnica*.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Il RUP, su segnalazione della Commissione giudicatrice e/o del Responsabile della fase di affidamento, e avvalendosi del supporto della stessa commissione, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in base ai seguenti elementi specifici, con una esemplificazione meramente indicativa e non tassativa: rialzi molto elevati e con uno scostamento rilevante rispetto agli altri rialzi offerti, proposte migliorative indicate nella relazione tecnica sproporzionate rispetto alle richieste, etc.

Il RUP, con il supporto del Responsabile di fase, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'*offerta* ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta dal Responsabile di fase all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo totale dei canoni concessori e delle royalties per l'intera durata della concessione dovuti all'Ente concedente, così come desumibile dal PEF presentato in gara dall'aggiudicatario.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato dalla Fondazione Teatro Regio secondo la forma della scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa sin da ora che l'importo contrattuale utilizzato ai fini del calcolo delle spese contrattuali sarà il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 179, c. 1, del Codice, così come desumibile dal PEF presentato in sede di gara dal concessionario per tutta la durata dello stesso.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il concessionario deve comunicare all'Ente concessionario:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve

uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenuti nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni, concernente la "responsabilità amministrativa delle imprese", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 aprile 2024.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

[24.02.01 Modello-231-TRP.pdf \(teatroregionparma.it\)](#).

## 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35. L'accesso agli atti del procedimento è disciplinato altresì dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per le ipotesi non disciplinate dal Codice.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria con le seguenti specifiche:

- Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza e CF, oltre che eventuali documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice.
- Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza e CF, oltre che eventuali documenti di identità.

In applicazione all'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono altresì esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione da rendere da parte del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si precisa che ai fini della qualificazione di una informazione quale segreto industriali e/o commerciali deve essere fornito un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare, sempre mediante piattaforma, una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che sia idonea a argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto e nello stesso tempo fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

In generale, al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura, si evidenzia che non saranno accolte le opposizioni formulate su contenuti valutati dalla Stazione Appaltante come rilevanti ai fini della valutazione delle offerte. Per quanto sopra descritto, ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con il presente disciplinare si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art. 3 DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Parma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Parma, in qualità di Stazione Appaltante e di Titolare del trattamento, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura e alla conseguente esecuzione del proprio contratto esecutivo, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Prima della stipula dei rispettivi e successivi contratti esecutivi, il Comune di Parma provvederà a fornire all'aggiudicatario analogha informativa sul trattamento dei dati personali.

### **A - Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail: [urp@comune.parma.it](mailto:urp@comune.parma.it).

### **B – Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a [dpo@comune.parma.it](mailto:dpo@comune.parma.it).

### **C - Finalità del trattamento dei dati e conferimento**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento della concessione, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di concessione con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della

stipula ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

#### **D - Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

#### **E - Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

#### **F - Dati oggetto di trattamento**

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

#### **G - Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del Comune di Parma, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

#### **H - Trasferimento dei dati**

Il Comune di Parma non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **I - Periodo di conservazione dei dati**

Il Comune di Parma conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di concessione e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

#### **L - Diritti dell'interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento

**M – Diritto di reclamo**

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Comune di Parma, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**N - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il Comune di Parma non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

**Il Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni  
Dott. Andrea Minari**